



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Sede di Chieti

Prot. n. AOOUSPCH 3349

Chieti, 15 settembre 2015

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n° 333 del 20.08.2001 che contempla la possibilità del trasferimento del personale educativo maschile e femminile, indifferentemente, nei Convitti e negli Educandi ferma restando l'assegnazione distinta per sesso su posti della convittualità femminile e maschile;

VISTO l'organico di diritto provinciale per l'anno scolastico 2015-16 del personale educativo maschile e femminile, organico pari complessivamente a 50 posti così suddivisi: 27 per la convittualità maschile – 12 per la convittualità femminile – 11 per la semiconvittualità maschile e femminile;

VISTA la legge n° 68 del 12.3.1999 relativa alle assunzioni obbligatorie;

TENUTO CONTO che ai fini di eventuali assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato del personale educativo maschile e femminile l'aliquota da destinare alle stesse è pari al 7% dell'organico per la categoria degli invalidi civili ed equiparati (Ris. "N") ed all'1% dello stesso organico per le altre categorie (orfani ed equiparati Ris. "N");

RILEVATO che per eventuali assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato del personale di cui trattasi, in rapporto alla dotazione complessiva dell'organico di diritto per l'a.s. 2015-16 (n° 50 posti) in teoria è possibile effettuare complessivamente 3 assunzioni per la riserva "N" - invalidi ed equiparati ($7\% \text{ di } 50 = 3,50$ – la frazione pari a 0,50 si arrotonda per difetto) e 0 per la riserva "M" – orfani ed equiparati ($1\% \text{ di } 50 = -$ la frazione 0,50 si arrotonda per eccesso);

ACCERTATO dagli atti d'ufficio che allo stato attuale sono stati già assunti nei decorsi anni scolastici n° 2 istituti nonché n° 1 istitutrice per riserva "N" per effetto della legge 68/99;

RITENUTO pertanto che l'aliquota da destinare all'assunzione di cui alla predetta legge ($7\% \text{ di } 50 = 3$) rispetto all'organico di diritto determinato per l'a.s. 2015-16 (n° 50 posti) risulta satura e che pertanto non è possibile effettuare ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e determinato ai sensi della legge 68/99 né per la categoria "N" né per la categoria "M", si ribadisce, per saturazione delle relative aliquote

DISPONE

per i motivi in premessa, che, relativamente all'anno scolastico 2015-16 non potranno essere effettuate nell'ambito della Provincia di Chieti assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale educativo maschile e femminile ai sensi della legge 12.3.1999 n° 68 per saturazione delle relative aliquote (aliquota "M" e aliquota "N") citate in preambolo con personale assunto a tempo indeterminato nei decorsi anni scolastici per effetto della legge suddetta.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo istituzionale di quest'Ufficio.

IL DIRIGENTE

F.to Rita Vitucci

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali LORO SEDI

All'Albo SEDE